

Napoli, 20 gennaio 2020

**A TUTTE LE AZIENDE ASSISTITE
LORO SEDI**

OGGETTO: Circolare n. 4/2020 – Decreto Fiscale 2020. Nuove modalità di presentazione telematica delle deleghe F/24.

Con la presente ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 della Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 di conversione, con modificazioni, del DL n. 124/2019, si comunica che sono state introdotte importanti novità per quanto concerne i datori di lavoro ed i sostituti d'imposta, relativamente alla presentazione telematica delle deleghe F/24. Pertanto, risulta esteso l'obbligo di utilizzare le modalità di pagamento telematiche, rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), tramite F/24, avvalendosi di un intermediario abilitato, da parte di tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione: tale obbligo è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus "Renzi"). Tutto questo, ha quale obiettivo quello di contrastare le indebite compensazioni di crediti effettuate tramite il modello F/24. A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare, inoltre, che per quanto concerne i crediti maturati nell'anno di imposta 2019, la compensazione del credito Iva, delle imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive ed IRAP, può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Quanto precede, risulta contemplato dalla risoluzione n. 110/E dell'Agenzia delle Entrate del 31 dicembre 2019.

È quanto mai doveroso segnalare, inoltre, che la citata Legge di Bilancio 2020 ha previsto uno specifico profilo sanzionatorio nell'ipotesi in cui vi sia un tentativo di compensazione, a decorrere dal mese di marzo 2020, di crediti non utilizzabili e più precisamente:

- crediti indicati nelle deleghe di pagamento in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione. In tale ipotesi, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega e la relativa sanzione. A questo punto, il contribuente ha 30 giorni per fornire chiarimenti ed effettuare il relativo pagamento, onde evitare che l'Agenzia delle Entrate possa iscrivere a ruolo il relativo importo;
- mancata esecuzione delle deleghe di pagamento. In tale ipotesi è prevista una sanzione pari al 5% dell'importo, per importi fino ad € 5.000,00 e pari ad € 250,00, per importi superiori ad € 5.000,00, per ciascuna delega non eseguita.

MARIA CAFASSO - Consulente del Lavoro

I - 80122 Napoli (NA)

Vico Dattero a Mergellina 11

Tel. +39 081 7613065 - Fax +39 081 2461838

mariacafasso@cafassoesterinoec.it

www.esterinocafasso.it

N. iscrizione all'Ordine 1438

Partita Iva 04045231216

Si ritiene opportuno comunicare, infine, unicamente per completezza d'informazione, che resta fermo l'obbligo di presentare il Mod. F/24 "a saldo zero", esclusivamente attraverso i servizi telematici, ripetesi, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. a) del D.L. n. 66/2004.

Su tutto quanto precede, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo, anche per l'eventuale invio da parte di questo Studio del modello F/24 telematico per conto delle Aziende assistite.

Con molte cordialità e saluti.

Maria Cafasso

